

STATUTO - REGOLAMENTO



INDICE

STATUTO

Art. 1 - Denominazione	pag. 2
Art. 2 - Sede	pag. 2
Art. 3 - Oggetto/scopo	pag. 2
Art. 4 - Divieto di commesse di lavoro	pag. 2
Art. 5 - Democraticità	pag. 2
Art. 6 - Soci	pag. 2
Art. 7 - Associati "ordinari"	pag. 2
Art. 8 - Associati "allievi"	pag. 2
Art. 9 - Categoria "bambini e ragazzi"	pag. 2
Art. 10 - Associati "onorari"	pag. 2
Art. 11 - Ammissione	pag. 2
Art. 12 - Diritti degli associati	pag. 3
Art. 13 - Obblighi degli associati	pag. 3
Art. 14 - Perdita della qualifica di associato	pag. 3
Art. 15 - Organi dell'Associazione	pag. 3
Art. 16 - L'assemblea ordinaria e straordinaria	pag. 3
Art. 17 - Le competenze dell'Assemblea	pag. 3
Art. 18 - Il Presidente dell'Associazione	pag. 3
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo	pag. 4
Art. 20 - I compiti del Consiglio Direttivo	pag. 4
Art. 21 - La convocazione del Consiglio Direttivo	pag. 4
Art. 22 - L'Organo di Controllo	pag. 4
Art. 23 - Il Collegio dei Proviviri	pag. 4
Art. 24 - Le sanzioni disciplinari	pag. 4
Art. 25 - Fondo comune	pag. 5
Art. 26 - Il divieto di distribuzione degli utili	pag. 5
Art. 27 - Durata - Scioglimento - Devoluzione del patrimonio	pag. 5
Art. 28 - Foro esclusivo	pag. 5
Art. 29 - Rinvio	pag. 5

REGOLAMENTO

Art. 1 - Premessa	pag. 5
Art. 2 - Soci	pag. 5
Art. 3 - Quota associativa	pag. 6
Art. 4 - Sanzioni disciplinari	pag. 6
Art. 5 - Gli organi dell'Associazione	pag. 7
Art. 6 - L'Assemblea	pag. 7
Art. 7 - Il Presidente dell'Associazione	pag. 7
Art. 8 - Il Consiglio direttivo	pag. 7
Art. 9 - L'Organo di Controllo	pag. 8
Art. 10 - Il Collegio dei Proviviri	pag. 8
Art. 11 - Il fondo comune	pag. 8
Art. 12 - Divieti di distribuzione degli utili e di commesse di lavoro	pag. 8
Art. 13 - Oggetto/scopo	pag. 8
Art. 14 - Denominazione e logo	pag. 9
Art. 15 - Sede	pag. 9
Art. 16 - Durata-Scioglimento-Devoluzione del patrimonio	pag. 9
Art. 17 - Foro esclusivo	pag. 9
Art. 18 - Disposizioni finali	pag. 9
Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. N. 196/2003	pag. 9

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, l'Associazione nazionale denominata

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATTORI DOPPIATORI

ente non commerciale, senza fini di lucro e identificabile con l'acronimo A.N.A.D.

Associazione professionale libera e democratica aperta a tutti coloro che, senza alcun limite di età, svolgono attività come attori, direttori o assistenti nell'ambito del doppiaggio e che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

L'Associazione non ha fini di lucro e opera senza discriminazioni di sesso, di etnia, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma con possibilità di costituire sedi e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Oggetto/scopo

L'Associazione si propone di realizzare le seguenti finalità e attività:

- difendere gli interessi della categoria in ogni sede, nazionale e internazionale;
- assumere e/o promuovere iniziative in campo legislativo, contrattuale, sindacale, amministrativo, fiscale e tributario a tutela della categoria;
- promuovere la migliore qualificazione culturale, artistica, tecnica e professionale e la tutela economica degli associati nel quadro della difesa della categoria;
- fornire ai propri associati tutti i servizi di supporto necessari per l'agevole svolgimento dell'attività professionale, nonché approfondire i problemi generali, economici, tecnici, artistici e sociali che possano interessarne l'attività, elaborando soluzioni nel merito;
- migliorare la qualità delle professioni rappresentate anche attraverso la istituzione di corsi di formazione aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti. I non associati potranno frequentare le attività promosse dall'Associazione nel rispetto dello statuto, del regolamento interno e nel rispetto delle regole di buona convivenza stabilite dall'Associazione;
- l'Associazione si propone inoltre: la rappresentanza e assistenza degli associati; la difesa e il controllo della qualità professionale e artistica degli associati; la tutela economica degli associati; la tutela della qualità artistica del prodotto; la difesa e promozione della cultura all'interno del settore.

L'Associazione può avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi, compresa altresì la collaborazione con Unione europea, Stato, Regioni, Comuni, Enti pubblici e altri Enti senza fini di lucro.

L'Associazione può compiere quelle operazioni di carattere economico e gestionale atte a perseguire, raggiungere e consolidare gli obiettivi di cui sopra.

L'Associazione può esercitare le attività strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra elencate, la cui individuazione sarà puntualmente operata dall'Organo di amministrazione.

In ogni caso lo svolgimento dell'attività associativa non costituisce mai perseguimento di un oggetto, esclusivo o principale, di esercizio di attività commerciale.

ART. 4 - Divieto di commesse di lavoro

L'Associazione non potrà comunque e in nessun caso accettare commesse di lavoro da gestire in proprio.

ART. 5 - Democraticità

L'Associazione è fondata sul principio della più ampia democrazia interna. Tutte le cariche sono elettive e tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza, come specificato all'articolo 16.

ART. 6 - Soci

Possono far parte dell'Associazione coloro che svolgono attività come attori, direttori o assistenti nell'ambito del doppiaggio.

Il numero degli associati è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Gli associati si distinguono in "ordinari", "allievi", "bambini e ragazzi", "onorari".

I diritti di partecipazione all'A.N.A.D. non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che dovessero cessare di appartenere all'Associazione non avranno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 - Associati ordinari

Sono associati ordinari gli attori, i direttori e gli assistenti, nell'ambito del doppiaggio, iscritti all'INPS/FPLS e in possesso del minimo dei contributi stabilito dal Consiglio Direttivo, come da regolamento.

Gli associati ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 8 - Associati "allievi"

Sono associati alla categoria "allievi" tutti coloro che ne facciano richiesta e in possesso dei contributi minimi stabiliti dal Consiglio direttivo, come da regolamento.

Gli associati allievi hanno diritto di voto in Assemblea e diritti di elettorato attivo e passivo.

ART. 9 - Categoria "bambini e ragazzi"

Sono associati alla categoria "bambini e ragazzi" i minori di età, anche bambini. Le domande di ammissione dovranno essere sottoscritte dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal rappresentante legale. I suddetti sottoscrittori rappresentano il minore nei confronti dell'Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minore solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età e il raggiungimento del minimo dei contributi richiesti.

Il rappresentante dell'associato minore non ha i diritti di voto e di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei *quorum*.

ART. 10 - Soci onorari

Sono associati onorari coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo, con voto unanime e previa espressa loro accettazione, per particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dell'Associazione e alla loro concreta realizzazione. Gli associati onorari devono condividere gli scopi dell'Associazione e possono contribuire fattivamente, a titolo di volontariato, al loro raggiungimento.

Gli iscritti *ad honorem* hanno diritto di voto in Assemblea e possono ricoprire le cariche sociali.

ART. 11 - Ammissione

L'ammissione all'A.N.A.D. dovrà essere chiesta al Consiglio Direttivo esclusivamente per iscritto tramite la sottoscrizione del modulo cartaceo reperibile presso la sede sociale o tramite il *form* di iscrizione *on-line* da compilare sul sito ufficiale dell'Associazione.

Il richiedente dovrà:

- provare di essere iscritto all'INPS/FPLS;
- provare di avere il minimo di contributi INPS/FPLS stabilito dal Consiglio direttivo e come da regolamento;
- impegnarsi ad accettare le norme dello Statuto e del regolamento interno;
- impegnarsi a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consi-

glio Direttivo e dall'Assemblea;
- impegnarsi a partecipare alla vita associativa;
- fornire l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Per le domande di ammissione dei minori vale quanto disposto all'art. 9 del presente statuto.
L'associato acquisterà il diritto di voto e il diritto a ricoprire le cariche sociali dopo tre mesi dall'ammissione.
Non potrà ricoprire cariche sociali l'associato non in regola con il versamento delle quote sociali o in contestazione giudiziaria con l'Associazione. Ove già le ricoprisse decadrà da esse previa decisione del Consiglio Direttivo.
Non potrà ricoprire cariche sociali, altresì, l'associato che sia titolare di quote di partecipazione in società che si occupino di doppiaggio.

ART. 12 - Diritti degli associati

Ogni associato ha diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletto negli stessi al raggiungimento dei requisiti previsti;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere informato sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- visionare ed esaminare i rendiconti economici e i libri associativi;

ART. 13 - Obblighi degli associati

Ogni associato è tenuto:

- a rispettare lo statuto e il regolamento interno;
- al rispetto della personalità e della dignità del lavoro professionale nonché al rispetto dell'immagine professionale degli altri soci;
- a versare le quote ordinarie e/o straordinarie secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo;
- a rispettare tutte le decisioni assunte dagli organi direttivi dell'Associazione;
- ad attenersi strettamente ai dettami del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore Doppiaggio vigente.

ART. 14 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- morte;
- recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; c) provvedimento di esclusione per il mancato versamento della quota associativa e per la mancata osservanza dei dettami del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore Doppiaggio vigente;
- per ogni provvedimento di radiazione e/o delibera di esclusione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 24 del presente Statuto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 15 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei *Probitviri*.

ART. 16 - L'assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico.
Della convocazione deve essere dato avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di prima e seconda convocazione e dell'ordine del giorno, secondo la seguente modalità:
- pubblicazione sul sito dell'Associazione per un periodo di quindici giorni;

- invio agli indirizzi *e-mail* degli associati, almeno quindici giorni prima dell'evento.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta, adeguatamente motivata e formulata allo stesso Consiglio Direttivo, di almeno un decimo degli iscritti. L'assemblea straordinaria viene convocata mediante avviso scritto indicante il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, secondo la seguente modalità:

- pubblicazione sul sito dell'Associazione per un periodo di otto giorni;
- invio agli indirizzi *e-mail* degli associati almeno otto giorni prima dell'evento.

In caso di urgenza, debitamente motivata, il termine di otto giorni è ridotto a cinque giorni.

In sede straordinaria l'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo. o su richiesta scritta, adeguatamente motivata e formulata allo stesso Consiglio Direttivo, di almeno un decimo degli iscritti.

All'inizio di ogni assemblea saranno nominati il Presidente e il Segretario che ne coordineranno i lavori.

Al termine dell'assemblea, il Segretario consegnerà al Consiglio Direttivo il verbale di assemblea da lui redatto e controfirmato dal Presidente e da altri due associati presenti, salva l'ipotesi di votazione sul rendiconto, nella quale il verbale sarà controfirmato da tutti gli associati partecipanti.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, ma ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se il numero degli associati presenti o rappresentati per delega è pari ai due terzi degli iscritti.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati per delega.

L'Assemblea, in ogni caso, delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, tranne che per le deliberazioni relative alle modifiche dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento interno e per le deliberazioni relative allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

I membri del Consiglio direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,

ART. 17 - Le competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il rendiconto economico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati nell'ipotesi prevista all'art 24;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla propria competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

ART. 18 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, sia nei rapporti interni ed esterni sia nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa

dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti e solo per gravi e comprovati motivi.

Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferisce al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle proprie funzioni. In assenza o impedimento del Vicepresidente spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto dal Presidente e da otto membri eletti dall'Assemblea. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai suoi componenti ai quali però è riconosciuto il rimborso delle spese documentate.

ART. 20 - I compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo deve perseguire i fini dell'Associazione assumendosi la responsabilità dell'andamento amministrativo e rispondendo della propria attività all'Assemblea.

Suoi compiti specifici sono:

- 1) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) eleggere tra i consiglieri in carica, a qualunque titolo, il Vicepresidente, il Segretario e un Responsabile Amministrativo;
- 3) elaborare e proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche all'Atto costitutivo e al presente Statuto;
- 4) decidere sulle domande di ammissione a socio e sulla esclusione dei soci;
- 5) fissare e modificare il numero dei contributi INPS/FPLS;
- 6) fissare e modificare l'importo della quota di iscrizione e dei contributi associativi;
- 7) redigere il rendiconto economico da sottoporre, nel rispetto dei principi di trasparenza e di democraticità, all'approvazione dell'Assemblea ordinaria non oltre il mese di aprile, ossia non oltre il centovesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.
Nell'ipotesi di ogni raccolta pubblica di fondi, realizzata attraverso l'offerta di beni di modico valore o di servizi, il Consiglio direttivo dovrà redigere insieme al rendiconto economico una relazione illustrativa, anch'essa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 8) formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 9) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- 10) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o alla stessa affidati;
- 11) deliberare su ogni altra questione deferitagli dall'Assemblea;
- 12) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 21 - La convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza tale da poter bene amministrare e affrontare i propri compiti e può essere convocato ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti o da almeno venti associati non facenti parte del Consiglio direttivo stesso.

La convocazione è fatta mediante lettera spedita ai Consiglieri tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano.

Per la validità della riunione e delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti.

È fatto obbligo al Consiglio di riunirsi almeno una volta l'anno, in coincidenza dell'anno finanziario, per deliberare in ordine al rendiconto economico, alle quote associative, alle future attività e ai rapporti con altre strutture.

Alla redazione dei verbali provvede il Segretario.

Per l'ordinaria amministrazione, per un più agile svolgimento di alcuni compiti, potrà essere creato un Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente e da due consiglieri scelti dal Consiglio direttivo, che opererà solo dietro indicazione del Consiglio direttivo e con l'obbligo di riferire su ogni attività o movimento.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione e iniziando dal primo dei non eletti della medesima lista.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria che dovrà approvarne la nomina. In caso di mancata conferma oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite nomina per cooptazione e conseguente ratifica alla prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione.

Art. 22 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo si compone di tre membri, tutti eletti dall'Assemblea; nomina al suo interno un presidente che ne coordina l'attività.

Dura in carica tre anni.

Suo compito specifico è il controllo dell'andamento amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'Associazione.

L'Organo di Controllo può partecipare, a titolo consultivo, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua periodiche verifiche di cassa; esprime parere sui rendiconti dell'Associazione.

Art. 23 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea e nomina al suo interno un presidente che ne coordina l'attività.

Dura in carica tre anni.

I suoi membri possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Suo compito specifico è quello di vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento e di esaminare e derimere, anche come arbitro amichevole compositore, tutte le vertenze tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione, applicando, se del caso, le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 24.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e giustizia, senza obbligo di formalità o di procedura e salvo il rispetto dei diritti inalienabili della persona.

Le sanzioni disciplinari adottate devono essere comunicate al Consiglio direttivo che provvederà a darne informazione all'interessato nei modi e nelle forme previste all'articolo 24.

Art. 24 - Le sanzioni disciplinari

Nei confronti degli associati che venissero meno ai propri doveri derivanti dall'appartenenza all'Associazione e stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, verranno applicate, a seconda della gravità della violazione e con le modalità previste nel Regolamento, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto, che sarà comminato dal Collegio dei Probiviri per lievi infrazioni ai propri doveri;
- b) la sospensione, che verrà comminata dal Collegio dei Probiviri per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per altre infrazioni di maggior gravità o per dichiarazioni non rispondenti a verità;
- c) l'esclusione nei confronti degli associati che abbiano causato grave pregiudizio morale e materiale all'Associazione, che fomentino dissidi tra gli associati o comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto con l'Associazione.

Art. 25 - Fondo comune

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- a) dai contributi ordinari e straordinari stabiliti dal Consiglio direttivo e provenienti dagli iscritti, anche nella forma di percentuale sulle retribuzioni;
- b) da somme derivanti da atti di liberalità;
- c) da eventuali contributi o elargizioni degli associati o dei terzi, compresi quelli erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende pubbliche, sponsor o aziende private, queste ultime non del settore;
- d) entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni o ricorrenze.

Art. 26 - Il divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti gli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scio-

glimento del rapporto associativo.

Art. 27 - Durata - Scioglimento - Devoluzione del patrimonio

La durata dell'Associazione è illimitata, ma l'Associazione potrà essere sciolta con delibera adottata dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto in favore di altra associazione con finalità e scopi analoghi o di pubblica utilità, sempre con la maggioranza indicata per lo scioglimento.

Art. 28 - Foro esclusivo

Per tutte le controversie tra i soci e l'A.N.A.D. è competente il Foro di Roma in via esclusiva.

Art. 29 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nell'allegato regolamento interno, valgono le disposizioni di legge vigenti e le norme del Codice Civile.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATTORI DOPPIATORI - REGOLAMENTO

Art. 1 - Premessa

Il seguente regolamento contiene le norme disciplinanti la vita sociale dell'Associazione di categoria denominata Associazione Nazionale Attori Doppiatori con Codice Fiscale 96118070588, identificabile anche con l'acronimo A.N.A.D. e nel prosieguo altresì Associazione.

L'esteso regolamento, pubblicato sul sito internet ufficiale dell'A.N.A.D. "www.anadweb.it" o consultabile presso la sede legale dell'Associazione, discende dallo statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra.

Eventuali future modifiche potranno essere deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 2 - Soci

2.1 - Ammissione

L'aspirante associato deve chiedere l'ammissione al Consiglio direttivo esclusivamente per iscritto, tramite la sottoscrizione del modulo cartaceo reperibile presso la sede sociale o tramite la *form* di iscrizione da compilare *on-line* sul sito ufficiale dell'Associazione.

Il richiedente deve:

- a) provare di essere iscritto all'INPS/FPLS (Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo);
- b) provare i contributi INPS/FPLS al fine dell'inserimento in una delle specifiche categorie previste dall'Associazione.

L'A.N.A.D., infatti, provvederà all'inserimento dell'associato:

- nella categoria "*allievi*" in presenza di contribuzione ricompresa tra un minimo di 50 e un massimo di 299;
 - nella categoria di associato "*ordinario*" in presenza di contribuzione pari o superiore a 300;
 - nella categoria "*minori e bambini*", a prescindere dalla contribuzione versata, dei minorenni, anche bambini;
- c) impegnarsi ad accettare le norme dello Statuto e del regolamento interno;
 - d) impegnarsi ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea;
 - e) impegnarsi a partecipare alla vita associativa;
 - f) fornire l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

I dati di natura personale sono trattati dall'Associazione nel rispetto delle condizioni di liceità *ex art. 6 lett. b del Reg. UE 2016/679* (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e sono gestiti nel rispetto dell'informativa resa dall'Associazione a ciascun associato ai sensi dell'art. 13 del medesimo Regolamento.

I dati personali sono usati per l'adesione e per lo svolgimento della vita associativa e in particolare per:

- l'iscrizione nel registro degli associati;
- la partecipazione alla vita associativa;
- lo svolgimento delle attività proposte a favore degli associati;
- l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, amministrativi e contabili;
- l'adempimento di un ordine delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge;
- l'esercizio dei diritti del titolare.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione che ne risponderà per ogni eventuale illecito.

L'associato potrà richiedere la variazione dei propri dati tramite comunicazione scritta al Consiglio direttivo che provvederà ad aggiornare il Registro degli associati.

In relazione ai minori, anche bambini, le domande di ammissione devono essere sottoscritte dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal rappresentante legale, che comproverà l'incarico tramite allegazione di copia conforme dell'atto qualificante. I sottoscrittori rappresentano il minore nei confronti dell'Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato.

L'organo deputato ad esaminare le domande è il Consiglio direttivo che delibererà l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione.

L'accoglimento della domanda sarà comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

A seguito dell'accettazione e del versamento della quota associativa il Consiglio direttivo procederà all'iscrizione del nominativo nell'apposito registro.

Un eventuale provvedimento di rigetto dovrà essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato potrà ricorrere all'Assemblea ordinaria, con diritto al contraddittorio, nel termine essenziale di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o a mezzo PEC; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Il voto espresso dai singoli Consiglieri circa l'ammissione non verrà notificato né all'Assemblea, né al socio stesso.

L'aspirante associato potrà richiedere nuovamente l'iscrizione soltanto dopo il venir meno delle cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

È prevista l'ammissione di associati onorari, ossia di coloro che vengano nominati tali dal Consiglio direttivo, con voto unanime e previa espressa loro accettazione, per particolari e comprovati meriti in relazione alle fi-

nalità proprie dell'Associazione e alla loro concreta realizzazione. Gli associati onorari devono condividere gli scopi dell'Associazione e possono contribuire fattivamente, a titolo di volontariato, al loro raggiungimento.

Gli iscritti *ad honorem* hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri associati.

2.2 - Diritti degli associati

Ogni associato ha diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi ed essere eletto negli stessi al raggiungimento dei requisiti previsti;
- b) frequentare i locali dell'Associazione;
- c) essere informato sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- f) visionare ed esaminare i rendiconti economici e i libri associativi;

L'associato acquisterà il diritto di voto e il diritto a ricoprire le cariche sociali dopo tre mesi dall'ammissione.

2.3 - Doveri degli associati

Ogni associato è tenuto:

- a) a rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno;
- b) al rispetto della personalità e della dignità del lavoro professionale nonché al rispetto dell'immagine professionale degli altri soci;
- c) a versare le quote ordinarie e/o straordinarie secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo;
- d) a rispettare tutte le decisioni assunte dagli organi direttivi dell'Associazione;
- e) ad attenersi strettamente ai dettami del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore Doppiaggio vigente.

Gli associati "ordinari", "allievi" e "onorari" hanno uguali diritti e uguali doveri, mentre, agli associati rientranti nella categoria "ragazzi e bambini", la titolarità dei diritti sarà riconosciuta solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età e il raggiungimento di 50 contributi.

Ciascun associato, facendo proprie le finalità dell'Associazione, nel rispetto dell'immagine professionale degli altri associati, si renderà custode e promotore, virtuoso e corretto, dei valori, delle conoscenze e delle abilità che qualificano e contraddistinguono l'A.N.A.D.

Ciascun associato è consapevole che ogni condotta non conforme ai valori associativi sarà causa di procedimento disciplinare.

I soci sono tenuti a curare la vivibilità e il decoro negli spazi in cui si svolgono le attività dell'Associazione e a mantenere integri i beni. Ogni associato si assume la responsabilità, nel caso di mancata copertura assicurativa, per ogni danno recato, durante le attività associative, a cose, persone o spazi inerenti all'Associazione, anche esterni alla sede, se direttamente e inequivocabilmente imputabile alla propria persona.

2.4 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso;
- c) provvedimento di esclusione per il mancato versamento della quota associativa e per la mancata osservanza dei dettami del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore Doppiaggio vigente;
- d) per ogni provvedimento di radiazione e/o delibera di esclusione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 24 del presente Statuto.

Ogni associato può disdire la propria iscrizione in ogni momento.

La richiesta di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo, insieme alle motivazioni che ne hanno determinato la decisione, e la volontà deve essere dichiarata in modo certo e inequivocabile.

Nell'ipotesi di "esclusione per il mancato versamento della quota associativa", il Consiglio direttivo, stilato un elenco degli associati non in regola con il versamento, invierà a ciascun membro raccomandata con avviso di ricevuta o PEC con l'invito al pagamento nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e con l'espresso avvertimento che in mancanza di adempimento si procederà all'*iter* di espulsione dalla Associazione.

Trascorsi infruttuosamente i 15 giorni, il Consiglio direttivo delibererà l'espulsione dell'associato, dandogliene comunicazione con lettera raccomandata A/R o PEC ed espressamente avvisandolo del termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso, in presenza di gravi e comprovati motivi oggettivi, all'Assemblea degli associati.

Nell'ipotesi di mancata presentazione del ricorso entro i 30 giorni stabiliti, l'associato sarà espulso e stralciato dal relativo registro.

Nell'ipotesi di presentazione del ricorso si procederà alla convocazione dell'Assemblea che deciderà nel merito.

ART. 3 - Quota associativa

La quota associativa è fissata dal Consiglio direttivo con facoltà di rivederne l'importo di anno in anno.

L'importo della quota deve essere determinato dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno e deve essere comunicato tramite pubblicazione sul sito *web* ufficiale dell'Associazione e comunicazione, a mezzo di *Mailing-list*, agli associati.

La quota deve essere corrisposta da tutti gli associati entro il mese di febbraio di ogni anno, tramite:

- accreditato sul conto corrente intestato all'Associazione utilizzando i dati pubblicati sul sito ufficiale della stessa Associazione,
- oppure in contanti o con assegno presso la segreteria. In tale ipotesi del pagamento verrà rilasciata ricevuta per quietanza.

La quota copre la durata dell'anno solare, quindi dall'1 gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dalla data del versamento.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro il mese di febbraio, non comporterà la perdita automatica della qualità di associato, ma comporterà sia l'inibizione a ricoprire le cariche sociali sia l'avvio della procedura prevista per l'associato moroso ai sensi del successivo articolo 4.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

I diritti di partecipazione all'A.N.A.D. non sono trasferibili.

ART. 4 - Le sanzioni disciplinari

Nei confronti degli associati che venissero meno ai doveri derivanti dall'appartenenza all'Associazione e stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento, verranno applicate, a seconda della gravità della violazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto, che sarà comminato dal Collegio dei *Proviviri* per lievi infrazioni ai doveri associativi;
- b) la sospensione da 30 a 90 giorni, che verrà comminata dal Collegio dei *Proviviri* per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per altre infrazioni di maggior gravità che abbiano turbato e/o turbato l'attività associativa, o ancora per dichiarazioni non rispondenti a verità;
- c) l'esclusione, che verrà comminata nei confronti degli associati che causino grave pregiudizio morale e/o materiale all'Associazione, o fomentino dissidi tra gli associati o comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto con l'Associazione.

L'esclusione deve essere decisa dal Collegio all'unanimità.

Qualora non si dovesse raggiungere l'unanimità, il Presidente del Collegio invierà comunicazione al Presidente dell'Associazione, il quale, a sua volta, convocherà tempestivamente una riunione straordinaria del Consiglio direttivo; il Consiglio direttivo deciderà a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Tutti i provvedimenti disciplinari saranno comunicati dal Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta o PEC contenente la motivazione della sanzione.

Contro i provvedimenti disciplinari di sospensione o di espulsione, l'associato, nell'ipotesi di gravi e comprovati motivi oggettivi, potrà ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, indirizzando il ricorso al Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione provvederà a inserire specifico punto all'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria utile.

Il ricorrente avrà diritto di formulare le proprie deduzioni per iscritto od oralmente durante l'Assemblea, che delibererà l'irrogazione del provve-

dimento disciplinare con voto segreto e a maggioranza dei presenti. Il ricorso all'Assemblea dell'associato non produce sospensione del provvedimento.

L'associato colpito dal provvedimento di espulsione non potrà richiedere l'ammissione se non siano decorsi almeno 3 anni dall'assunzione dello stesso provvedimento e sempre che siano venute meno le cause che lo avevano determinato.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 5 - Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Collegio dei *Provirvi*.

ART. 6 - L'assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberativo al quale hanno diritto di partecipare tutti gli associati.

Gli associati hanno diritto di voto solo se iscritti da almeno tre mesi nel relativo registro.

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria.

● *Assemblea ordinaria.*

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio direttivo o su richiesta scritta, adeguatamente motivata e formulata allo stesso Consiglio direttivo, di almeno un decimo degli iscritti.

Della convocazione deve essere dato avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di prima e seconda convocazione e dell'ordine del giorno, secondo la seguente modalità:

- pubblicazione sul sito dell'Associazione per un periodo di quindici giorni;
- invio agli indirizzi e-mail degli associati, almeno quindici giorni prima dell'evento.

Nell'assemblea ordinaria, in prima convocazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno i due terzi degli associati; Nell'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono prese a maggioranza dei presenti; L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- 2) approva il rendiconto economico;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera sulla esclusione degli associati nell'ipotesi prevista all'art. 4 del presente regolamento;
- 5) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 6) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla propria competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'A.N.A.D. si impegna a convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico non oltre il mese di aprile, ossia non oltre il centoventesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

I membri del Consiglio direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Il rappresentante dell'associato minorenni non ha i diritti di voto e di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei *quorum*.

Qualora si dovesse rendere necessario, l'Assemblea potrà aggiornarsi senza affissione di avviso purché se ne stabilisca la data durante il corso della stessa e si mantenga lo stesso ordine del giorno.

● *Assemblea straordinaria.*

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio direttivo o su richiesta scritta, adeguatamente motivata e for-

mulata allo stesso Consiglio direttivo, di almeno un decimo degli iscritti. Della convocazione deve essere dato avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di prima e seconda convocazione e dell'ordine del giorno, secondo la seguente modalità:

- pubblicazione sul sito dell'Associazione per un periodo di otto giorni;
- invio agli indirizzi e-mail degli associati almeno otto giorni prima dell'evento.

In caso di urgenza, debitamente motivata, il termine di otto giorni è ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea straordinaria delibera con il necessario voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati per:

- 1) le deliberazioni relative alle modifiche dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento interno;
- 2) le deliberazioni relative allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio.

Il rappresentante dell'associato minorenni non ha i diritti di voto e di elettorato attivo e passivo.

Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei *quorum*.

All'inizio di ogni assemblea saranno nominati il Presidente e il Segretario che ne coordineranno i lavori.

Al termine dell'assemblea, il Segretario consegnerà al Consiglio direttivo il verbale di assemblea da lui redatto e controfirmato dal Presidente e da altri due associati presenti, salva l'ipotesi di votazione sul rendiconto, nella quale il verbale sarà controfirmato da tutti gli associati partecipanti.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, ma ciascun associato potrà rappresentare sino a un massimo di due associati.

Qualora si dovesse rendere necessario, l'Assemblea potrà aggiornarsi senza affissione di avviso purché se ne stabilisca la data durante il corso della stessa assemblea e si mantenga lo stesso ordine del giorno.

ART. 7 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente, che rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi o in giudizio, compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti e solo per gravi e comprovati motivi.

Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferisce al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle proprie funzioni. In assenza o impedimento del Vicepresidente spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 8 - Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto dal Presidente e da otto membri eletti dall'Assemblea. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai suoi componenti ai quali però è riconosciuto il rimborso delle spese documentate.

Il Consiglio direttivo deve perseguire i fini dell'Associazione assumendosi la responsabilità dell'andamento amministrativo e rispondendo della propria attività all'Assemblea.

Suoi compiti specifici sono:

- 1) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) eleggere tra i consiglieri in carica, a qualunque titolo, il Vicepresidente, il Segretario e un Responsabile Amministrativo;
- 3) elaborare e proporre all'approvazione dell'Assemblea le eventuali

- modifiche dello Statuto e del presente regolamento;
- 4) decidere sulle domande di ammissione a socio e sulla esclusione dei soci;
 - 5) fissare e modificare il numero dei contributi INPS/FPLS;
 - 6) fissare e modificare l'importo dei contributi associativi;
 - 7) redigere il rendiconto economico da sottoporre, nel rispetto dei principi di trasparenza e di democraticità, all'approvazione dell'Assemblea ordinaria non oltre il mese di aprile, ossia non oltre il centovesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.
- Nell'ipotesi di ogni raccolta pubblica di fondi, realizzata attraverso l'offerta di beni di modico valore o di servizi, il Consiglio direttivo dovrà redigere insieme al rendiconto economico una relazione illustrativa, anch'essa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 8) formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - 9) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
 - 10) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o alla stessa affidati;
 - 11) deliberare su ogni altra questione deferitagli dall'Assemblea;
 - 12) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce con cadenza tale da poter bene amministrare e affrontare i propri compiti e può essere convocato ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti o da almeno venti associati non facenti parte del Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione è fatta mediante lettera spedita ai Consiglieri tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano.

Per la validità della riunione e delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti.

È fatto obbligo al Consiglio di riunirsi almeno una volta l'anno, per la redazione del rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria non oltre il mese di aprile, ossia non oltre il centovesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

Alla redazione dei verbali provvede il Segretario.

Per l'ordinaria amministrazione, per un più agile svolgimento di alcuni compiti, potrà essere creato un Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente e da due consiglieri scelti dal Consiglio direttivo, che opererà con ruoli direttivi e/o di coordinamento solo dietro indicazione del Consiglio direttivo e con l'obbligo di riferire su ogni attività.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione e iniziando dal primo dei non eletti della medesima lista. I Consiglieri, così subentrati, rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria che dovrà approvarne la nomina. In caso di mancata conferma oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione tramite nomina per cooptazione e conseguente ratifica alla prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione.

Art. 9 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo si compone di tre membri, tutti eletti dall'Assemblea; nomina al suo interno un Presidente che ne coordina l'attività.

Dura in carica tre anni.

Suo compito specifico è il controllo dell'andamento amministrativo e contabile dell'attività di gestione dell'Associazione.

L'Organo di Controllo può partecipare, a titolo consultivo, a tutte le riunioni del Consiglio direttivo; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua periodiche verifiche di cassa; esprime parere sui rendiconti dell'Associazione.

Art. 10 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei *Proviviri* è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, e nomina al suo interno un presidente che ne coordina l'attività.

Dura in carica tre anni.

I suoi membri possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio direttivo con parere consultivo.

Suo compito specifico è quello di vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto e del presente Regolamento e di esaminare e derimere, anche come arbitro amichevole compositore, tutte le vertenze tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione, applicando, se del caso, le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 4.

Il Collegio dei *Proviviri* decide secondo equità e giustizia, senza obbligo di formalità o di procedura e salvo il rispetto dei diritti inalienabili della persona.

Le sanzioni disciplinari adottate devono essere comunicate al Consiglio direttivo che provvederà a darne informazione all'interessato nei modi e nelle forme previste al precedente articolo 4.

Art. 11 - Il fondo comune

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- a) dai contributi ordinari e straordinari, stabiliti dal Consiglio direttivo, provenienti dagli iscritti, anche nella forma di percentuale sulle retribuzioni;
- b) dalle somme derivanti da atti di liberalità;
- c) da eventuali contributi o elargizioni degli associati o dei terzi, compresi quelli erogati da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, istituti di credito, aziende pubbliche, *sponsor* o aziende private, queste ultime non del settore;
- d) dalle entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni o ricorrenze.

Art. 12 - Divieti di distribuzione degli utili e di commesse di lavoro

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti gli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

L'Associazione non potrà comunque e in nessun caso accettare commesse di lavoro da gestire in proprio.

Articolo 13 - Oggetto/scopo

L'Associazione si propone di realizzare le seguenti finalità e attività:

- difendere gli interessi della categoria in ogni sede, nazionale e internazionale;
- assumere e/o promuovere iniziative in campo legislativo, contrattuale, sindacale, amministrativo, fiscale e tributario a tutela della categoria;
- promuovere la migliore qualificazione culturale, artistica, tecnica e professionale e la tutela economica degli associati nel quadro della difesa della categoria;
- fornire ai propri associati tutti i servizi di supporto necessari per l'agevole svolgimento dell'attività professionale, nonché approfondire i problemi generali, economici, tecnici, artistici e sociali che possano interessarne l'attività, elaborando soluzioni nel merito;
- migliorare la qualità delle professioni rappresentate anche attraverso la istituzione di corsi di formazione aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti. I non associati potranno frequentare le attività promosse dall'Associazione nel rispetto dello statuto, del regolamento interno e nel rispetto delle regole di buona convivenza stabilite dall'Associazione;
- l'Associazione si propone inoltre: la rappresentanza e assistenza degli associati; la difesa e il controllo della qualità professionale e artistica degli associati; la tutela economica degli associati; la tutela della qualità artistica del prodotto; la difesa e promozione della cultura all'interno del settore.

L'Associazione può avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento

dei propri scopi, compresa altresì la collaborazione con Unione europea, Stato, Regioni, Comuni, Enti pubblici e altri Enti senza fini di lucro.

L'Associazione può compiere quelle operazioni di carattere economico e gestionale atte a perseguire, raggiungere e consolidare gli obiettivi di cui sopra.

L'Associazione può esercitare le attività strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra elencate, la cui individuazione sarà puntualmente operata dall'Organo di amministrazione.

In ogni caso lo svolgimento dell'attività associativa non costituisce mai perseguimento di un oggetto, esclusivo o principale, di esercizio di attività commerciale.

Art. 14 - Denominazione e logo

Sia la denominazione che il logo esteso dell'Associazione sono riconosciuti come ufficiali.

Ogni eventuale cambiamento, salve le piccole modifiche che non abbiano particolare rilevanza, dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio direttivo.

ART. 15 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma (RM).

L'Associazione ha la facoltà di istituire altre sedi in tutta Italia e all'Estero.

L'Associazione, che si impegna a conservare i locali e gli apparati con la diligenza del buon padre di famiglia e a usarli solo per gli scopi istituzionali, non si ritiene responsabile, in alcun modo, dell'operato degli asso-

ciati che sia conseguente a iniziative personali e privo del consenso scritto del Presidente o del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Durata – Scioglimento – Devoluzione del patrimonio

La durata dell'Associazione è illimitata, ma l'Associazione potrà essere sciolta con delibera adottata dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea può provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto in favore di altra associazione con finalità e scopi analoghi o di pubblica utilità. La devoluzione del patrimonio sarà deliberata sempre con la maggioranza indicata per lo scioglimento.

Art. 17 - Foro esclusivo

Per tutte le controversie tra i soci e l'A.N.A.D. è competente il Foro di Roma in via esclusiva.

ART. 18 - Disposizioni finali

Il presente regolamento decorre dal _ a seguito di approvazione dell'Assemblea ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione.

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, il regolamento, come modificato, si intenderà conosciuto dagli associati in ogni sua parte.

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni contemplate dallo Statuto dell'Associazione, dalle Leggi vigenti e dalle norme del Codice Civile.

Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. N. 196/2003

Gentile associato,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati"), l'Associazione Nazionale Attori Doppiatori o A.N.A.D. desidera informarla che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza vigenti, fornendole le informazioni che seguono.

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Associazione Nazionale Attori Doppiatori, identificabile anche come A.N.A.D., con Codice Fiscale 96118070588 e con sede in (00192) Roma (RM) al n. 137 del viale Giulio Cesare, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, Stocchi Roberto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione;

2. Finalità del Trattamento

L'A.N.A.D., attuando il principio della minimizzazione della raccolta dei dati, tratterà i Suoi dati comuni, espressamente avvisandoLa, altresì, che nell'ipotesi di eventuale trattamento di dati sensibili Le sarà richiesto un successivo e specifico consenso.

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e il Titolare adotterà le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.

I dati da Lei forniti, in occasione della richiesta di adesione, e di natura comune, saranno utilizzati, nel rispetto delle condizioni di liceità previste dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679, al fine dell'adesione e della partecipazione all'A.N.A.D., e in particolare per:

- l'iscrizione nel registro degli associati;
- la partecipazione alla vita associativa;
- l'informazione sullo svolgimento delle attività associative e delle altre iniziative proposte a favore degli associati;
- l'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge, amministrativi e contabili;
- l'adempimento di eventuale ordine delle Pubbliche Autorità, alle quali i dati dovranno essere forniti, su richiesta, per gli scopi previsti dalla legge;
- l'esercizio dei diritti del titolare.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al superiore punto **2.** è necessario per l'adesione all'A.N.A.D., costituendo esso un requisito per la conclusione del contratto, e l'eventuale rifiuto al loro conferimento comporterà l'impossibilità di ottenere l'adesione all'Associazione.

I dati personali dei minori saranno trattati solo col previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o del responsabile legale;

I dati da Lei forniti potranno essere comunicati:

- a soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l'Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge;
- a soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare del trattamento;
- a soggetti che forniscono servizi per la gestione delle reti di comunicazione del Titolare del trattamento;
- a soggetti incaricati di organizzare eventi e manifestazioni.

I dati di natura personale da Lei forniti potrebbero essere trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, avendo l'A.N.A.D. la facoltà di istituire sedi in Italia e all'estero.

4. Modalità del trattamento

I dati personali possono essere trattati dall'A.N.A.D. sia con modalità cartacea che con modalità informatica e/o telematica, nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza, previste dalle disposizioni vigenti ed in conformità al progresso tecnologico;

5. Periodo di conservazione dei dati

Fatti salvi gli adempimenti di natura legislativa o normativa che impongano un tempo minimo di conservazione dei Suoi dati personali, questi ultimi verranno conservati per tutto il tempo in cui Lei manterrà lo *status* di associato;

6. Diritti

L'A.N.A.D. La informa che i Suoi diritti, in relazione al trattamento dei dati personali, sono contemplati nel Regolamento UE 2016/679 dall'art. 15 all'art. 22 e che Lei potrà esercitarli rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Tra i diritti previsti, Ella avrà, in qualunque momento, quello di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati violi quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta all'indirizzo postale della sede dell'Associazione.

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente *privacy policy* in qualunque momento, dandone pubblicità sul sito ufficiale dell'Associazione e informando l'associato mezzo e-mail.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a, _____,
letta la suddetta informativa resa ai sensi dell'art. 13 GDPR, **do il consenso** al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR.

Firma
